Assicurazione Auto (Motocicli e Ciclomotori)

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Bcc Assicurazioni S.p.A., Impresa di assicurazione con sede legale in Italia, numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00124

Prodotto: Polizza AUTO PROTETTA MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori dei veicoli appartenenti al Settore V (motocicli e ciclomotori).

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad euro 7.750.000, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali:

Incendio
Furto
Tutela legale
Assistenza (solo per motocicli)

Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione Rc Auto i seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati e con questi conviventi, per danni a cose;
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, per danni a cose.

Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.

Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di:

! Conducente non idoneo alla guida (es. dolo del conducente, guida senza patente o con patente scaduta, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti)
! Veicolo non idoneo (es. trasporto non conforme alla normativa o alla carta di circolazione, circolazione su cingoli, mancata revisione)
! Altre casistiche rientranti nell'ambito dell'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni

La rivalsa verrà effettuata, in base alla casistica, per l'intera somma versata al terzo o fino al limite indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Sono inoltre presenti limitazioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro.
  L'assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai l'obbligo di pagare il premio relativo al periodo di copertura della tua polizza. Inoltre, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio, comprensivo di imposte di legge e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), devono essere corrisposti alla firma del contratto.

I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale, con incremento del premio annuo del 3%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (SEPA) o bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia oppure con altri mezzi di pagamento consentiti dalla Legge qualora l'intermediario ne sia abilitato.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalle h. 24 della data indicata in polizza oppure dalle h.24 della data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva a tale data, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza salvo precedente stipulazione di altra copertura.
Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta in quanto non prevede il tacito rinnovo.
Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte

Assicurazione Auto

Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: BCC Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Polizza AUTO PROTETTA MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2025 - il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BCC Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI). Posta Elettronica Certificata (PEC) bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it; C.F., Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 02652360237; R.E.A. del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224; Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Bcc Assicurazioni S.p.A. capogruppo del Gruppo Bcc Assicurazioni; Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed iscritta all'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS con il n. 1.00124
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato di BCC Assicurazioni S.p.A., l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 18,585 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,448 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 4,137 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 14,946 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 5,617 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 27,415 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 27,415 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.bccassicurazioni.com

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) del Settore V (Motocicli e Ciclomotori). Tale copertura è obbligatoria per legge per la circolazione dei veicoli.
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sulla polizza è possibile attivare le seguenti ulteriori opzioni o personalizzazioni:

Massimali	Rispetto all'importo minimo previsto per legge ed indicato sul DIP, è possibile concordare con l'impresa massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip
Tipo di guida	Non prevista

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO e FURTO (opzionale)

Garanzie di base	La garanzia copre i danni subiti dal veicolo in conseguenza di: ✓ Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine ✓ Furto e rapina, anche se causati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso È inoltre compresa la garanzia Ricorso terzi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Limitazioni** ! La garanzia è prestata con minimo e scoperto variabili in funzione al tipo veicolo:

Tipo veicolo	Minimo	Scoperto
Motocicli e Motocarrozzette	€ 500	20%
Ciclomotori	€ 500	20%
Quadricicli	€ 500	15%

! Non sono coperte le bruciature ed i fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
! *Ricorso terzi*: fino alla concorrenza di € 200.000.

Esclusioni
Risultano esclusi i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali ad esempio:
× eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.);
× calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani);
× sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
× determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
× partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia copre l'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di sinistro, rientrante in copertura, che veda coinvolto l'Assicurato sia come proprietario/conducente del veicolo assicurato, che nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico le spese necessarie per tutelare i diritti dell'Assicurato, quali ad esempio quelle dovute per l'intervento di un legale o di un perito, per gli accertamenti sui soggetti e sulla dinamica del sinistro, per le indagini per la ricerca di prove, le spese di giustizia e, in caso di evento accaduto all'estero, le spese dovute per l'assistenza di un interprete, per traduzioni di verbali o atti del procedimento, per l'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente. È inoltre a disposizione un servizio di consulenza legale telefonica, che potrà fornire chiarimenti o supportare l'Assicurato in caso di necessità in materia. La garanzia di base (**Opzione "Light"**) tutela i diritti dell'Assicurato nel caso in cui, a seguito di sinistro: ✓ subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; ✓ sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale); ✓ debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in conseguenza di incidente stradale; ✓ debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	La garanzia può essere prestata, con una maggiorazione di premio, anche **nell'opzione "Full"**, che prevede coperture aggiuntive rispetto all'opzione "Light".
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Limitazioni** ! La garanzia è prestata con un massimale variabile secondo le esigenze dell'Assicurato, pari a 30.000€ o 50.000€; ! Ciascuna delle prestazioni può prevedere dei limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia. **Esclusioni** La copertura non comprende i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali a titolo di esempio: × guida in assenza di assicurazione obbligatoria RCA; × guida del veicolo da parte di conducente non abilitato; × veicolo non conforme; × materia fiscale ed amministrativa.
ASSISTENZA – solo per motocicli (opzionale)	
Garanzie di base	La garanzia offre un servizio di assistenza al veicolo e alla persona. ✓ Assistenza al veicolo: Traino, invio officina mobile in Italia, recupero del veicolo fuori sede stradale, supporto alla compilazione moduli C.A.I., demolizione del veicolo in Italia, auto in sostituzione in Italia, richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo, invio pezzi di ricambio, viaggio per il recupero del veicolo, rimpatrio del veicolo a mezzo pianale. ✓ Assistenza alla persona**:** invio di un'autoambulanza in Italia, rientro dei passeggeri/ prosecuzione del viaggio, spese d'albergo, invio di un autista, anticipo spese di prima necessità, trasmissione messaggi urgenti, rientro sanitario, rientro salma, anticipo delle cauzioni penale e civile (estero), anticipo delle spese legali (estero), interprete a

	disposizione (estero).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Limitazioni** ! La garanzia è valida solo per motocicli ! Le prestazioni sono fornite per un massimo di tre volte per tipo all'anno. ! Ciascuna delle prestazioni può prevedere dei limiti specifici, consultabili nel dettaglio della garanzia. **Esclusioni** La copertura non comprende i danni verificatisi in conseguenza di alcuni eventi, quali a titolo di esempio: × eventi sociopolitici (es. atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, vandalismo, etc.); × calamità naturali (es. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani); × stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; × per i danni causati da dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio; × partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, nonché alle relative prove ufficiali.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	× Per la garanzia Rc Auto non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. × Per le garanzie Auto rischi Diversi le esclusioni principali sono riportate nelle singole sezioni del presente documento.

Ci sono limiti di copertura?

! Per la garanzia Rc Auto non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.

! Per le garanzie Auto rischi Diversi le limitazioni principali sono riportate nelle singole sezioni del presente documento.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:** La denuncia del sinistro deve essere compilata sul modulo approvato dell'IVASS (c.d. Modulo Blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. In caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione, la denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. In caso invece di sinistro relativo alle garanzie Furto, Incendio, la denuncia deve essere presentata entro cinque giorni dalla data di accadimento (o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza). In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente può avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, attraverso la quale il risarcimento del danno verrà gestito direttamente da BCC Assicurazioni anziché dalla Compagnia di Controparte. Per sinistri che vedano coinvolti veicoli immatricolati all'estero, la gestione è affidata alla Compagnia del Danneggiante. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non identificato o

<table>
<tr><td></td><td>sprovvisto di copertura assicurativa, la richiesta per l'indennizzo dovrà essere indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada Istituito presso la CONSAP - Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:
1. Telefonando al Numero Verde
numero verde 800 053 088 (gratuito dall'Italia)
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00
2. Inviando una mail a: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it
3. Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
4. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)</td></tr>
<tr><td></td><td>Assistenza diretta/in convenzione
Per i sinistri rientranti nella garanzia Assistenza la gestione è affidata a: Blue Assistance S.p.A. - Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino.
Per i sinistri rientranti nella garanzia "Tutela Legale" la gestione è affidata a:
D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.</td></tr>
<tr><td></td><td>Rimborso del sinistro per evitare il malus
L'Assicurato può evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione del malus restituendo gli importi liquidati per i sinistri definiti durante il periodo di osservazione precedente al rinnovo.
Il pagamento deve essere corrisposto all'atto del rinnovo della copertura assicurativa a BCC Assicurazioni o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) direttamente o tramite l'Intermediario BCC Assicurazioni.</td></tr>
<tr><td></td><td>Gestione da parte di altre imprese: non prevista</td></tr>
<tr><td></td><td>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.</td></tr>
<tr><td>Dichiarazioni inesatte o reticenti</td><td>Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.
Devi comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato dal contratto: l'omissione dolosa di questa comunicazione determina la perdita all'indennizzo.
Devi comunicare per iscritto, nel corso del contratto, ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno (in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato determinato da BCC Assicurazioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose) e/o la cessazione della polizza.</td></tr>
<tr><td>Obblighi dell'impresa</td><td>Successivamente al ricevimento della documentazione completa, BCC Assicurazioni procederà alla comunicazione dell'offerta di risarcimento (o dei motivi che impediscono di formulare tale offerta), entro le seguenti tempistiche:

<table>
<tr><th>CASISTICHE</th><th>GIORNI</th></tr>
<tr><td>Lesioni</td><td>90</td></tr>
<tr><td>Danni riguardanti solo i veicoli
o le cose</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro</td><td>30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Rimborso	È previsto il rimborso del premio pagato e non goduto per tutti i casi di cessazione del rischio in corso di annualità. La restituzione del premio, al netto di eventuali contributi e imposte, avviene in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip.
Sospensione	La polizza prevede la possibilità di: a. interrompere temporaneamente il contratto, se il cliente dimostra di aver alienato il veicolo assicurato (per vendita, demolizione, esportazione etc) in attesa di acquistare un ulteriore veicolo; b. sospendere il contratto, se il cliente ha la necessità di non fornire temporaneamente copertura al veicolo regolarmente in possesso per esigenze personali. <u>L'interruzione di copertura</u>: - decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice; - può essere richiesta per un periodo massimo di un anno; - non è consentita in caso di furto del veicolo. La riattivazione avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto: - se la sospensione ha avuto durata inferiore a 30 giorni, il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso e verrà mantenuta la tariffa in vigore sullo stesso; - se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione e verranno applicate la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. La riattivazione del contratto deve essere richiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. Trascorso questo periodo il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito da BCC Assicurazioni. <u>La sospensione</u>: - non è consentita in caso di furto del veicolo; - può avere una durata massima di 10 mesi all'interno dell'annualità assicurativa - può essere richiesta più volte nel corso dell'annualità assicurativa, sempre entro il limite massimo di 10 mesi. Il Contraente può prorogare o ridurre la data termine della sospensione indicata sull'appendice. La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto, con effetto dalle ore 24 della data indicata sull'appendice di sospensione. La data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Clausola non prevista.
Risoluzione	Il contratto può essere annullato in corso di annualità in tutti i casi di cessazione del rischio: - vendita (o messa in conto vendita); - demolizione; - esportazione all'estero; - decesso del proprietario. L'annullamento verrà effettuato a decorrere dalla data di presentazione della relativa documentazione da parte dell'Assicurato. In caso di furto del veicolo il contratto dovrà essere necessariamente annullato. L'operazione avrà effetto dalla data della denuncia presentata presso le Autorità competenti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai proprietari di veicoli appartenenti al Settore V.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La provvigione media per la garanzia Rc Auto riconosciuta agli intermediari (Agenti e Banche) è pari al 11%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: *BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami* *Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)* *Email: reclami@bccassicurazioni.bcc.it* indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206, PEC:**ivass@pec.ivass.it** Info su: **www.ivass.it**.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei - consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; - l'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dalla RCA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

BCC ASSICURAZIONI

AUTO PROTETTA
Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente.
- MOTOCICLI E CICLOMOTORI -

NORME DI ASSICURAZIONE
Ed. 04/2025

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

INDICE

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie) **Pag. 1/29**

Sezione Responsabilità Civile da circolazione **Pag. 3/29**
- Condizioni Generali (sempre operanti)
- Condizioni Aggiuntive (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati)

Sezioni Garanzie accessorie alla R.C.
- Incendio - Furto - Rapina **Pag. 12/29**
- Tutela Legale **Pag. 15/29**
- Assistenza **Pag. 20/29**

Glossario **Pag. 25/29**
Allegato 1 – Schema rivalse **Pag. 28/29**
Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle franchigie **Pag. 29/29**

BCC ASSICURAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(valide per tutte le garanzie)

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO: Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da BCC Assicurazioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI: Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a BCC Assicurazioni l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA: Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di BCC Assicurazioni che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato previsto dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE E CARTA VERDE: L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di: Norvegia, Islanda, Serbia, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Bosnia-Erzegovina, Regno Unito, Montenegro. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. BCC Assicurazioni è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, BCC Assicurazioni risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato alla immediata distruzione della stessa; BCC Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 13. Per la garanzia "Infortuni del Conducente" l'assicurazione vale nel mondo intero.
Per la garanzia Assistenza, la Struttura Organizzativa interverrà in modo diretto, o tramite società convenzionate, per gli interventi negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea), Regno Unito. Per gli interventi nei restanti territori, sempre previo contatto con la Struttura Organizzativa, il cliente potrà usufruire del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni previste ed entro limiti nelle stesse indicati.

ART. 5 - DURATA E RINNOVO: Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora BCC Assicurazioni intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a diposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.
BCC Assicurazioni manterrà operanti le garanzie attivate sul contratto fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla

scadenza della polizza. Laddove il cliente paghi il premio di rinnovo successivamente al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, la copertura riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio ed eventuali sinistri accaduti fra il 15° giorno dalla scadenza della polizza ed il giorno di pagamento del premio di rinnovo non saranno indennizzabili.
Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

ART. 6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO (NON VALIDA PER LA GARANZIA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI): Qualora, nel corso del contratto, si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione a BCC Assicurazioni indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo identificato nel contratto e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione a BCC Assicurazioni, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo. In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente può optare per la cessione del contratto all'acquirente o per la cessazione del contratto stesso. In caso di cessazione del contratto il Contraente avrà diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del c.c. (Artt. 1897 - 1898).

ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO: Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 8 - ONERI FISCALI: Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

ART. 9 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: BCC Assicurazioni assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, **nei limiti previsti dal Codice della Strada per la tipologia del veicolo indicato in polizza**. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad esclusione delle aree aeroportuali e dal traino di "carrelli appendice" destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
BCC Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni E delle Condizioni Aggiuntive.

ART. 12 - ESTENSIONI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI): L'assicurazione è operante per i seguenti rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, nel limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza che, tuttavia, è destinato anzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, solo per la parte eventualmente non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per:

a) la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso;
b) la Responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.** In tal caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

ART. 13 - ESCLUSIONI E RIVALSA:
BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa per l'intera somma che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'articolo 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni in caso di:
- guida senza patente (patente mai conseguita, ritirata o sospesa)
- dolo del conducente
- danni alla pavimentazione stradale derivanti da circolazione su cingoli

Inoltre, **BCC Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa, entro i limiti indicati, per le casistiche di seguito elencate**.

1.Conducente non idoneo

Rivalsa fino a 500 Euro in caso di:
- guida in stato di ebbrezza
- guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Rivalsa fino a 1.000 Euro in caso di:
- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:
- guida con patente scaduta

Rivalsa fino a 5.000 Euro in caso di:
- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela

2. Veicolo non idoneo

Rivalsa fino a 3.000 Euro in caso di:
- esercitazioni alla guida, se effettuate nel mancato rispetto delle disposizioni in vigore;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se:
  a) il noleggio viene effettuato senza la licenza
  b) il veicolo non risulta guidato dal proprietario o da un suo dipendente
  c) il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- mancata revisione del veicolo, solo se la revisione è scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti.

In tutti gli altri casi non citati in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, BCC Assicurazioni si riserverà di esercitare il diritto di rivalsa fino a 3.000 Euro.
La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 14 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA: A parziale deroga di quanto sopra indicato, BCC Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente:

1. in caso di guida senza patente:
   - se il conducente ha superato positivamente l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida ed è in attesa del documento. **Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale**.
   - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro (solo in caso di guida con patente ritirata o sospesa).
2. in caso di guida con patente scaduta:
   - se la patente al momento del sinistro risulta scaduta da meno di sei mesi ed il rinnovo avviene entro tre mesi dal sinistro. **Qualora il documento, per qualsiasi motivo non relativo alle conseguenze lesive dell'evento, non venga poi rilasciato, si attiverà rivalsa per il totale**.
   - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.
3. in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti:
   - se conducente diverso da contraente, nei confronti del solo contraente di polizza/proprietario se non a conoscenza della situazione del conducente al momento del sinistro
   - se veicolo intestato a persona giuridica, nei confronti della sola società proprietaria/locataria se non a conoscenza della situazione del dipendente/collaboratore al momento del sinistro.

CLAUSOLA RINUNCIA ALLA RIVALSA
In aggiunta a quanto sopra, BCC Assicurazioni rende operante una clausola di rinuncia alla rivalsa, con la quale la Compagnia annullerà eventuali azioni di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente in caso di:

- guida di neopatentato nel mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa
- guida da parte di figli minori o soggetti a tutela
- guida nel mancato rispetto dei codici unionali
- rilevazione di dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione del contratto
- danni subiti dai terzi trasportati a fronte di trasporto non conforme;
- mancata revisione del veicolo, quando la revisione sia scaduta da sei mesi;
- targa prova non conforme alle disposizioni vigenti.

ART. 15 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE: Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO: Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo alienato, sia mantenuto valido per altro veicolo di sua proprietà, o che venga risolto. BCC Assicurazioni provvederà a:

a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro veicolo di proprietà dell'alienante, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro veicolo, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento;

b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. L'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al

momento di detta comunicazione. **Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. BCC Assicurazioni non rilascerà l'Attestazione sullo stato del rischio a favore del cessionario**;

c) nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al veicolo alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/360 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.

Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

Per i contratti di durata inferiore all'anno BCC Assicurazioni non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Per i contratti con frazionamento del premio BCC Assicurazioni rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

ART. 17 - MUTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO: Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito e della sinistrosità pregressa maturate.

ART. 18 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BCC Assicurazioni presentando attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a BCC Assicurazioni presentando copia del certificato di cui all'art. 231, quarto comma, decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione e l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal P.R.A.. In ogni caso il Contraente è altresì tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e BCC Assicurazioni restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento. **Per i contratti di durata inferiore all'anno BCC Assicurazioni non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Qualora il contratto relativo al veicolo demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di proprietà dell'intestatario del precedente veicolo o del coniuge in regime di comunione di beni, BCC Assicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Se i veicoli di cui si tratta sono assicurati con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri è fatto salvo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata fino a tale momento. Nel caso di demolizione od esportazione definitiva del veicolo che avvengano successivamente alla sospensione del contratto di cui al successivo art. 20 si applicano le disposizioni indicate allo stesso articolo.

ART. 19 - DECESSO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO: Nel caso di decesso del Proprietario del veicolo assicurato, gli eredi, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per uso successione ex art. 47 del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000, possono richiedere la cessazione del Contratto. Il Contraente, se diverso dal Proprietario del veicolo assicurato, o gli eredi stessi hanno diritto alla restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita al netto di eventuali contributi e/o tasse stabiliti dalla legge in ragione 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento. Qualora gli stessi non fossero in possesso della documentazione citata il contratto si risolverà alla Sua naturale scadenza.

ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO / INTERRUZIONE TEMPORANEA DI CONTRATTO: Il Contraente nel corso del contratto può:

- interrompere temporaneamente il contratto, se dimostra di aver alienato il veicolo assicurato (per vendita, demolizione, esportazione etc) in attesa di acquistare un ulteriore veicolo;
- sospendere il contratto, se ha necessità di non fornire temporaneamente copertura al veicolo regolarmente in possesso per esigenze personali.

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il cliente abbia alienato il veicolo assicurato in polizza, in virtù di uno degli eventi di cui agli artt. 16, 18 e 19, può richiedere l'interruzione temporanea del contratto:

1. dandone comunicazione a BCC Assicurazioni
2. procedendo all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

BCC Assicurazioni rilascia un'appendice contrattuale che deve essere sottoscritta dal Contraente.

L'interruzione di copertura:

- decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice;
- **può essere richiesta per un periodo massimo di un anno;**
- **non è consentita in caso di furto del veicolo**.

La riattivazione del contratto, e delle relative coperture assicurative, può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza dell'interruzione. Decorso tale termine il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito da BCC Assicurazioni.
La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto:

- Se il periodo di interruzione temporanea ha avuto durata inferiore a 30 giorni il nuovo contratto avrà la medesima scadenza del contratto sospeso.

In questo caso al nuovo contratto sarà applicata, per tutte le garanzie previste, la tariffa in vigore all'inizio dell'annualità assicurativa della copertura.

- Se il periodo di interruzione temporanea ha avuto durata pari o superiore a 30 giorni la data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. In questo caso al nuovo contratto saranno applicate, per tutte le garanzie previste, la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento della riattivazione. Al premio calcolato nel modo sopraindicato viene conteggiato a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto relativo al contratto sospeso. Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione

SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Nel caso in cui il Contraente richieda espressamente la sospensione del contratto senza aver alienato il veicolo assicurato, dovrà:

1. dare comunicazione scritta a BCC Assicurazioni almeno 48h prima dell'effetto della sospensione, indicando espressamente il periodo (inizio e termine) per il quale richiede la sospensione
2. allegare alla richiesta dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, che certifichi la legittimità del richiedente
3. procedere all'immediata distruzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.

All'atto della richiesta BCC Assicurazioni rilascia:

- un'appendice contrattuale, che deve essere sottoscritta dal Contraente, in cui viene formalmente indicato il periodo di inizio e fine della sospensione richiesto dal cliente
- il certificato di assicurazione ed il nuovo contratto, validi per la circolazione dalla data di fine sospensione

La sospensione:

- **non è consentita in caso di furto del veicolo;**
- **può avere una durata massima di 10 mesi all'interno dell'annualità assicurativa**
- **può essere richiesta più volte nel corso dell'annualità assicurativa, sempre entro il limite massimo di 10 mesi**.

Il Contraente può:

- prorogare la data termine della sospensione indicata sull'appendice.
  In tal caso, deve dare formale comunicazione a BCC Assicurazioni entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della sospensione
- ridurre il periodo di sospensione indicato sull'appendice.
  In tal caso deve dare formale comunicazione a BCC Assicurazioni almeno 2 giorni prima della nuova data di copertura richiesta

La riattivazione, fermo restando l'intestatario del veicolo assicurato e la forma tariffaria, avviene tramite l'emissione di un nuovo contratto, con effetto dalle ore 24 della data indicata sull'appendice di sospensione.
La data di scadenza del nuovo contratto sarà prorogata, rispetto a quella del contratto sospeso, di un periodo di tempo pari alla durata della sospensione.
Il periodo di osservazione rimane interrotto per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 21 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto BCC Assicurazioni si impegna a mettere a disposizione dell'avente diritto l'attestazione sullo stato del rischio in Area riservata.
BCC Assicurazioni altresì, sempre entro trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto invia le informazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio alla banca dati stabilita dal Regolamento IVASS 9/2015.
L'avente diritto può richiedere presso il suo intermediario la stampa o l'invio tramite e-mail dell'attestazione sullo stato del rischio. In questi casi il documento rilasciato ha funzionalità puramente informative e non può essere utilizzato per la stipulazione di un nuovo contratto.
Ove non si sia concluso il periodo di osservazione BCC Assicurazioni non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale.

All'atto della stipulazione del contratto proveniente da altra compagnia BCC Assicurazioni rileva le informazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio rilasciate dal precedente assicuratore prelevandole direttamente dalla banca dati stabilita dal

Regolamento IVASS 9/2015. È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 22 - MODALITA' PER LA DENUNCIA E PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI: La denuncia del sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ora IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (c.d. Modulo Blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, BCC Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:

1. **Telefonando al Numero Verde**
numero verde 800 053 088 (gratuito dall'Italia)
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00
2. **Inviando una mail a: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it**
3. **Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it**
4. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:
BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

La liquidazione di un sinistro, nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni (artt. 149, 150, 141 e 148), è effettuata sulla base delle seguenti procedure:

a)**risarcimento diretto da parte dell'Impresa** in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati con imprese aderenti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria - fatta eccezione per i ciclomotori non immatricolati a norma del D.P.R. 153/2006 e per le macchine agricole, per i quali non è prevista l'applicazione della procedura del risarcimento diretto - per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente non responsabili in tutto o in parte. Tale procedura si applica anche in caso di danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%) anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. La procedura del risarcimento diretto non si applica altresì ai sinistri che coinvolgano veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni – regolamentato al successivo punto b).

Secondo quanto stabilito dal Dpr. n. 254 del 18.07.2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) la richiesta di risarcimento, rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, contiene i seguenti elementi:

nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive imprese;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta di risarcimento deve essere presentata a BCC Assicurazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o in via telematica.

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, BCC Assicurazioni indica, alternativamente:
- una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

La comunicazione di cui al comma che precede, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini:

GIORNI	IN CASO DI
90	Lesioni
60	Danni riguardanti solo i veicoli o le cose
30	Danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro

b) risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni) in caso di danno subito dal trasportato stesso, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Tale procedura prevede che il sinistro sia risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro, nel limite del massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggiore danno il trasportato si può rivolgere all'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Quando non siano applicabili le procedure sopra descritte, il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'assicurato potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e indicando:

1) per i sinistri con soli danni a cose, il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento nonché luogo, giorni e ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia. In tal caso il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
   - entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
   - entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;
2) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente alla sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore. In caso di danno che abbia causato lesioni personali, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona; qualora ciò accada, i termini previsti dalla procedura di risarcimento sono sospesi.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO: In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte, in ragione di 1/360 per giorno dal giorno di risoluzione del contratto a norma di quanto descritto nel presente articolo previa tempestiva presentazione a BCC Assicurazioni di copia della denuncia alle Autorità.

BCC Assicurazioni si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna a BCC Assicurazioni della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 24 - PASSAGGIO DI TARIFFA: Il passaggio da una formula tariffaria ad altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto.

ART. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE: BCC Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

BCC Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 26 - RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO A SEGUITO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: in caso di cessazione anticipata di contratto, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa, ove la stessa sia avvenuta dopo terminato il periodo di osservazione BCC Assicurazioni rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio.

ART. 27 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: Su richiesta del Contraente, BCC Assicurazioni rilascerà il duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui essi sia stato sottratti, smarrito o distrutto, previa presentazione da parte del Contraente stesso di idonea dichiarazione attestante l'evento accaduto. Nel caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato previa restituzione del documento deteriorato.

ART. 28 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.): L'individuazione della classe di merito di conversione universale (C.U.) avviene secondo i criteri di seguito riportati:

1) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio BCC Assicurazioni o derivanti da altra Compagnia con indicazione della classe di merito C.U.:
   - al contratto da stipulare può essere applicata la classe di merito C.U. maturata dall'Intestatario nel corso delle precedenti annualità assicurative con riferimento al medesimo veicolo o a quello per il quale il veicolo da assicurare risulti sostitutivo.
     Nel caso in cui l'Attestazione sullo stato del Rischio conseguita risulti esente da sinistri nelle ultime cinque annualità, all'Intestatario può essere riconosciuta una classe migliorativa maturata all'interno del proprio nucleo familiare.
   - al nuovo contratto da stipulare, relativo a un ulteriore veicolo, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare, viene riconosciuta la medesima classe di merito C.U. risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
     Diversamente, al contratto da stipulare viene applicata la classe di merito C.U. 14.

2) Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio BCC Assicurazioni o derivanti da altra Compagnia in tariffa diversa da Bonus/Malus e senza indicazione della classe di merito C.U. si procede all'assegnazione della classe in base ai seguenti criteri, come previsto dal Provvedimento n.72 Ivass:
   a) In caso di rischio proveniente da tariffa Franchigia viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale come da successiva tabella:

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

   N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
   b) Nel caso di rischio proveniente da tariffa Fissa verrà assegnata la classe di merito 14, a prescindere dalla sinistrosità riportata nelle annualità precedenti.

ART. 29 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):

PREMESSA: L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

A) BONUS/MALUS:

1) La presente assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel "Periodo di osservazione", e si articola in 18 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1 alla 18 a parità di altri parametri di tariffa.
2) La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da altra Compagnia sarà fatta utilizzando la sottoriportata tabella di corrispondenza fra le classi di merito interne applicate da BCC Assicurazioni S.p.A. in funzione della classe di merito di C.U. risultante dall'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dall'altra Compagnia. In caso di mancata indicazione della classe di merito C.U. sull'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, si procede alla determinazione della classe di merito C.U. di pertinenza per il veicolo da assicurare sulla base di quanto indicato all'Art. 28 e, conseguentemente, alla determinazione della classe interna BCC Assicurazioni sulla base della tabella di seguito riportata.

Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione BCC Assicurazioni	Classe di assegnazione su attestato di rischio	Classe di assegnazione BCC Assicurazioni
1	1	10	10
2	2	11	11

3	3	12	12
4	4	13	13
5	5	14	14
6	6	15	15
7	7	16	16
8	8	17	17
9	9	18	18

La determinazione della classe di merito relativa al contratto proveniente da BCC Assicurazioni, invece, sarà fatta riconoscendo la medesima classe di assegnazione interna BCC Assicurazioni indicata sull'Attestazione sullo Stato del Rischio, qualora non vi sia stata successiva copertura con altra Compagnia.

3) In caso di mancanza dell'Attestazione sullo stato del rischio sulla banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, BCC Assicurazioni considererà le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio relativo all'annualità precedente che verrà completata con le dichiarazioni del contraente. BCC Assicurazioni provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente. In caso di assoluta mancanza di informazioni BCC Assicurazioni potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il cliente sia in grado di produrre; BCC Assicurazioni si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.
   In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe più sfavorevole.
4) In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo intestato al medesimo soggetto o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, già titolare di polizza assicurativa, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima classe di merito C.U. del veicolo già assicurato. La classe di merito interna BCC Assicurazioni viene determinata in base alla tabella di cui al precedente punto 2. In caso di ulteriore veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo soggetto già assicurato presso BCC Assicurazioni, al nuovo contratto sarà attribuita la medesima Classe di merito interna BCC Assicurazioni.
5) Per la stipulazione di contratti di prima assicurazione relativi a veicoli di prima immatricolazione o volturati al PRA, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 (sia interna che C.U.).
6) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a tale classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi si applica la disposizione del punto 3. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al punto 2 ed il contratto è assegnato a questa classe.
7) La disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
8) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri in tutto il periodo assicurativo precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
9) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata, a seconda che BCC Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel corso del periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
   I sinistri, ai fini della tabella di regole evolutive sotto riportata, verranno considerati nel modo seguente:
   a) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta responsabilità principale verrà considerato come singolo sinistro;
   b) ogni sinistro per il quale sia stata riconosciuta una responsabilità paritaria verrà cumulato, nel corso del quinquennio di osservazione, con altri sinistri della medesima tipologia, sulla base delle relative percentuali; al raggiungimento del valore del 51% tale cumulo verrà considerato come singolo sinistro.

   In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive. Le stesse regole saranno applicate per l'evoluzione della classe di merito della Tabella di Conversione Universale riportata nell'Allegato 2 al Regolamento 4/2006 dell'ISVAP ora IVASS.

Classe di Merito Interna BCC Assicurazioni	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

10) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
11) È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui al precedente punto 9, restituendo a BCC Assicurazioni o a CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA), direttamente o tramite l'Intermediario BCC Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi liquidati nel corso del periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In tal caso, BCC Assicurazioni rilascerà, entro 15 giorni dalla data della richiesta, nuova Attestazione sullo Stato del Rischio, rielaborata in base alle regole evolutive senza tener conto dei sinistri rimborsati, dei quali non sarà fatta più menzione.
12) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing.
    Quanto sopra indicato si applica anche nel caso di variazione della titolarità del veicolo assicurato in polizza per le seguenti casistiche: trasferimento di proprietà tra coniugi/coppie di fatto/unioni civili; successione per decesso; passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi.
13) In caso di furto del veicolo assicurato, o di sua consegna in conto vendita, o di altro evento di cui all'art. 26 il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà dell'ultima Attestazione sullo stato del rischio conseguita.
14) Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato, o ritirato dal conto vendita, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal punto precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe di merito 14. Resta salva la possibilità di far valere classi più favorevoli sulla base delle disposizioni in vigore.

B) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO: Premesso che il veicolo descritto in polizza è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore, il premio è dovuto anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione Aggiuntiva C, la durata del periodo di osservazione viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa. Qualora dalla suddivisione rimanga un periodo inferiore a dodici mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di dodici mesi, il primo periodo di osservazione. Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'Attestazione sullo stato del rischio di cui all'art.22. Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso.

C) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Aggiuntiva A. In tal caso non si applica quanto disposto dall'art. 1901 - 2°comma del Codice Civile. Non sono ammesse variazioni di rischio, ad eccezione del caso di cambio di residenza, o di sede legale in caso di Società, del Proprietario. Qualora tale variazione comporti un aumento del premio si procederà al conguaglio anche della maggiorazione prevista per la temporaneità; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

D) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA: Il presente contratto non è soggetto a proroga e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione Aggiuntiva A, ove richiamata.

E) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE: Il Contraente dichiara e BCC Assicurazioni prende atto che il Locatore del veicolo assicurato con la presente polizza è munito della prescritta licenza per la locazione.

GARANZIE ACCESSORIE ALLA R.C.

SEZIONI - INCENDIO FURTO E RAPINA

ART. 30 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA INCENDIO, FURTO E RAPINA: BCC Assicurazioni si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, in conseguenza di:
- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; sono quindi escluse bruciature e fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo, inclusi i suoi pezzi di ricambio e gli accessori ad esso stabilmente fissati, durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina.

Altre Garanzie

Ricorso terzi: BCC Assicurazioni risponde dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili e agli immobili dei Terzi dall'incendio del veicolo assicurato. Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi stipulata ai sensi del Codice delle Assicurazioni. **Sono comunque esclusi i danni causati da scoppio non seguito da incendio nonché quelli alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso**. BCC Assicurazioni, pertanto, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza dell'evento di cui sopra, risponde **fino a concorrenza di 200.000,00 Euro**.

ART. 31 - ESTENSIONE TERRITORIALE: L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato quale si ricava delle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

ART. 32 - ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo,
occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
c)determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
d)verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI - ADEGUAMENTO DEI VALORI E DEL PREMIO

ART. 33 - VALORE ASSICURATO: L'assicurazione è prestata in base al valore del veicolo, dichiarato dal Contraente e riportato nel modulo di polizza, corrispondente:
- se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore a nuovo oppure al prezzo della fattura d'acquisto, se inferiore a tale quotazione, ma comunque con il minimo del predetto valore ridotto del 10%;
- se sono trascorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), al valore commerciale del veicolo al momento della stipulazione del contratto, riportato dalla rivista Eurotax giallo (vendita).

Il valore degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati, deve essere dichiarato dal Contraente; il valore assicurato riportato sul modulo di polizza deve pertanto rappresentare la somma fra il valore del veicolo e degli accessori. Il valore degli accessori non di serie non potrà eccedere il 30% del valore del veicolo. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della regola proporzionale di cui al successivo art. 39.

ART. 34 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO: Ad ogni rinnovo contrattuale BCC Assicurazioni si impegna, su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare i valori assicurati al valore di mercato. Il premio verrà adeguato ai nuovi valori, fermo restando quanto previsto nella clausola di vincolo, se pattuita.

DENUNCIA DEL SINISTRO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

ART. 35 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO: Il sinistro deve essere denunciato per iscritto a BCC Assicurazioni entro cinque giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno, delle modalità di accadimento, nonché degli eventuali testimoni. Alla denuncia, a richiesta di BCC Assicurazioni, devono essere allegati, in fotocopia, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà relativi al veicolo assicurato. Nei casi di furto, rapina ed eventi sociopolitici deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a BCC Assicurazioni copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Qualora i fatti sopraindicati si verifichino all'estero, la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana.

È possibile denunciare il sinistro alla Società:

1. **Telefonando al Numero Verde**
   numero verde 800 053 088 (gratuito dall'Italia)
   Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00
2. **Inviando una mail a: sinistriauto@bccassicurazioni.bcc.it**
3. **Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it**
4. Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:
   BCC Assicurazioni S.p.A.
   Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

ART. 36 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE: Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non può provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di BCC Assicurazioni, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro. BCC Assicurazioni ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra citato.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO: Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. In caso di danno parziale

L'importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni. Qualora la riparazione comporti sostituzioni di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il degrado che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

Il degrado si calcola in percentuale ed in base al rapporto tra valore a nuovo del veicolo assicurato ed il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.

In deroga a quanto sopra, il degrado non si applica se il sinistro:

- si verifica nei primi 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), fermo il limite del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
- è avvenuto entro il 5° anno di vita del veicolo ed interessa parti del veicolo non soggette ad usura.

Il degrado verrà invece applicato, a partire dal quinto anno, per tutte le parti del veicolo.

Riportiamo di seguito la tabella di riferimento per valutare la percentuale di indennizzo:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Fino a 18 mesi	0%
Oltre 18 mesi fino a 3 anni non compiuti	25%
Oltre 3 anni fino a 4 anni non compiuti	35%

Oltre 4 anni fino a 5 anni non compiuti	40%
Oltre 5 anni fino a 7 anni non compiuti	50%
Oltre 7 anni fino a 9 anni non compiuti	60%
Oltre 9 anni fino a 11 anni non compiuti	70%
Oltre 11 anni	80%

Per gli accessori e gli apparecchi fono-audiovisivi, non di serie, il degrado non si applica se il sinistro si verifica nei primi 18 mesi dalla data di acquisto regolarmente documentata; **l'indennizzo è comunque limitato al massimo del 30% del valore del veicolo**.

2. In caso di danno totale

L'importo indennizzabile si determina in base alla quotazione, alla data del sinistro, della rivista specializzata Eurotax giallo (vendita) o, in caso di mancata quotazione o di cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione media del mercato al netto del valore residuo, aumentato del valore commerciale degli accessori e degli apparecchi fono-audiovisivi non di serie, se assicurati.

In deroga a quanto sopra, se il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), l'importo indennizzabile sarà pari alla somma assicurata secondo i criteri indicati al precedente art. 33.

ART. 38 - LIMITI DI INDENNIZZO: L'indennizzo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 39 - REGOLA PROPORZIONALE: Se, al momento del sinistro, i valori (base, accessori ed apparecchi fono-audiovisivi di serie e non), determinati sulla base di quanto indicato all'art. 33, sono superiori a quelli assicurati, BCC Assicurazioni risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi dei detti valori.

ART. 40 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI: La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da BCC Assicurazioni e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

1)verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 35 e 36;
2)indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3)verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4)procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Il risultato delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 è vincolante per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico di BCC Assicurazioni e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 41 - SCOPERTO E FRANCHIGIA: In caso di sinistro, BCC Assicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione, se indicati sulla polizza o nelle specifiche Sezioni, della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi. Tale deduzione non si applica ai sinistri da Incendio.

ART. 42 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, BCC Assicurazioni provvederà al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni sempreché non sia stata fatta opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. In caso di furto totale, o rapina, senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta di BCC Assicurazioni, abbia prodotto:

1)copia della denuncia di furto presentata alle Autorità;
2)l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), con annotata la perdita di possesso;
3)certificato di proprietà e carta di circolazione, se ancora in possesso dell'Assicurato o in alternativa la denuncia di furto o di smarrimento di detti documenti;
4)procura a vendere a favore di BCC Assicurazioni S.p.A. autenticata da notaio;
5)chiave Master, seconda chiave e code card.

ART. 43 - RECUPERI: L'Assicurato è tenuto ad informare BCC Assicurazioni non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato, si impegna a porre in atto le procedure necessarie per consentire a BCC Assicurazioni stessa di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente provvedere alla sua alienazione, autorizzandola a trattenerne il ricavato; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova

valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

SEZIONE - TUTELA LEGALE

Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, BCC Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri coperti dalla garanzia "Tutela Legale" a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
Numero Verde 800.84.90.90*, sito internet: www.das.it*
in seguito detta D.A.S.

ART. 44 - COSA È ASSICURATO - OPZIONE LIGHT CIRCOLAZIONE STRADALE: BCC Assicurazioni offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, per sinistro e illimitato per anno, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli **eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.**
La garanzia opera per:

a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590bis del Codice Penale). Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;
c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;

Per i medesimi eventi BCC Assicurazioni provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
-

ART. 45 - COSA È ASSICURATO OPZIONE FULL CIRCOLAZIONE STRADALE: BCC Assicurazioni offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase in stretta relazione agli eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, conducibile con patente di guida A o B.
La garanzia opera per:

a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
b. difendersi in caso di procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589bis e 590 bis del Codice Penale). Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile. Al verificarsi di tale ipotesi, DAS rimborserà all'Assicurato le spese

legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia è immediatamente operante in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l;

c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di incidente stradale;
d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
f. presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
   1. quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
   2. ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia opera se sussistano i presupposti per presentare il ricorso e se l'ammontare della sanzione è superiore a 100,00 euro. BCC Assicurazioni provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti.
g. presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). BCC Assicurazioni provvede su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

h. Inoltre, BCC Assicurazioni riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della presente garanzia:

1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

BCC Assicurazioni garantirà inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti.

Per i medesimi eventi BCC Assicurazioni provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.
-

ART. 46 - CHI È ASSICURATO:

La garanzia è operante a favore dei seguenti soggetti:

- **nel caso di procedimenti penali**: il proprietario, il conducente ed i trasportati del veicolo;
- **nel caso di danni extracontrattuali:** il proprietario, il conducente, i trasportati del veicolo, gli eredi e/o il coniuge/convivente del conducente se questi venisse a mancare a seguito di incidente stradale rientrante in garanzia;
- **nel caso di vertenze di natura contrattuale**: il proprietario del veicolo;
- **relativamente all' Art. 45 lett. f**: il conducente del veicolo o il Legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una società.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata a norma di quanto sopra, **la garanzia si intende operante solo a favore del Contraente.**

Le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

ART. 47 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati negli uffici giudiziari

- di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo: nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali;
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- d' Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: nelle ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative, per le indennità recupero punti e riesame patente e per la consulenza legale telefonica.

ART. 48– COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. **La garanzia è esclusa:**
   a. **per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
   b. **per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie;**
   c. **se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a 250 euro.**
2. **In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.**

ESCLUSIONI RELATIVE ALLE OPZIONI LIGHT E FULL:

La garanzia è esclusa:

a) **nell' Opzione Light per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;**
b) **nell' Opzione Full per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate ad incidente stradale con valore inferiore a € 100,00, restando in ogni caso a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dell'opposizione/ricorso predisposto da DAS agli uffici competenti;**
c) **nell'opzione Light per controversie contrattuali di diritto civile;**
d) **se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso;**
e) **se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso (art.189 del codice della Strada), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada) o per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;**
f) **se l'Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 60 giorni dal caso assicurativo.**

ART. 49 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE: BCC Assicurazioni non si farà carico delle seguenti spese:

a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 52, 53 e 55;**
b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
c) **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
d) **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono invece ricomprese le spese del legale domiciliatario come indicato alla lettera e);**
e) **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, BCC Assicurazioni, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;**
f) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);**
g) **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;**
h) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
i) **gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;**
j) **in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.**

ART. 50 - INSORGENZA DEL SINISTRO: Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.

Inoltre:

- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con BCC Assicurazioni per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);

- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;

- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.

ART. 51 – RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI, REGOLARIZZAZIONE E INVIO DEI DOCUMENTI: Per richiedere le prestazioni previste dalla Garanzia Tutela Legale, la persona assicurata deve comunicare tempestivamente quanto accaduto a DAS, telefonando al numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglierà la richiesta telefonica (che è equiparata ad una denuncia di sinistro), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

La persona assicurata dovrà, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro, regolarizzare a sue spese i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia e inviarli a DAS tramite e-mail scrivendo a sinistri@das.it

La persona assicurata dovrà anche far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla richiesta telefonica di prestazione e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, la persona assicurata deve richiedere telefonicamente le prestazioni nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia del coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica, la persona assicurata dovrà chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ART. 52 – LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA: Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05).
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;

b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;

c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 53 – LA GESTIONE GIUDIZIALE DELLE CAUSE CIVILI E DEI PROCEDIMENTI PENALI: DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- **sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;**
- **se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

b) se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;

c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

L'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase stragiudiziale il legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 54 – GESTIONE UNITARIA DELLA PRATICA DI SINISTRO: DAS gestirà come unica pratica di sinistro:

- **le vertenze promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **i procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;**
- **le violazioni plurime e della stessa natura assimilabili ad un unico evento protratto nel tempo.**

ART. 55 – QUANDO LA PERSONA ASSICURATA PERDE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: La persona assicurata non ha diritto alle prestazioni della Garanzia Tutela Legale, se:

- **non richiede tempestivamente le prestazioni garantite o le richiede oltre il tempo utile ad organizzare la sua difesa;**
- **non aggiorna tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- **incarica un legale o un perito senza aver preventivamente avvisato DAS e senza aver ottenuto il suo consenso al conferimento dell'incarico;**
- **non ottiene il consenso di DAS prima dell'eventuale sottoscrizione di un accordo economico o dell'accettazione di un preventivo di spesa dell'avvocato o del perito incaricato;**
- **non ottiene il consenso di DAS su un'eventuale accordo transattivo con la controparte che preveda, a carico di DAS spese aggiuntive rispetto alle competenze dell'avvocato; in tal caso, DAS rimborserà le spese aggiuntive a suo carico solo dopo aver verificato l'urgenza e la convenienza dell'accordo transattivo.**

ART. 56 –TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE IN COPERTURA: Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **DAS entro 30 giorni**:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ART. 57 – DI COSA NON SONO RESPONSABILI BCC ASSICURAZIONI E DAS: BCC Assicurazioni e DAS non sono responsabili dell'operato degli avvocati e dei periti.
BCC Assicurazioni e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste delle persone assicurate.

ART. 58 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad BCC Assicurazioni il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
ART. 59 - RECUPERO DI SOMME: Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari**.

SEZIONE - ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa gestita da Blue Assistance in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al numero:
800.05.30.88
dall'estero al numero:
+39. 02.80.75.30.10

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza e/o targa
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PRESTAZIONI

ASSISTENZA AL VEICOLO

ART. 60 - TRAINO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza autorizzato dalla casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'Assicurato, purché si trovi **entro un raggio di 50 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.**
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di uno dei seguenti eventi (se previsti dalla tipologia di veicolo):
- foratura di uno o più pneumatici,
- errato rifornimento carburante,
- smarrimento o rottura delle chiavi,
- atti vandalici,
-rottura dei cristalli,

l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Blue Assistance o, in alternativa, al più vicino centro di assistenza in grado di sostituire lo o gli pneumatici.
BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il costo relativo al traino mentre resta a carico dell'Assicurato il costo relativo alla sostituzione dello o degli pneumatici. Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Nel solo caso in cui l'Assicurato non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso), BCC Assicurazioni, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà a rimborsare le spese sostenute per il traino dal cliente, con il limiti di kilometraggio sopraindicati e comunque con il limite di 200,00 Euro per sinistro.

ART. 61 - INVIO OFFICINA MOBILE IN ITALIA: Qualora il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente a seguito di uno dei seguenti eventi (se previsti dalla tipologia di veicolo):
- guasto e/o foratura,
- esaurimento del carburante,
- chiavi chiuse all'interno dell'abitacolo,
- montaggio delle catene da neve,
- atti vandalici,

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta, in tutto o in parte, in via permanente, può chiedere l'intervento di dépannage anche in caso di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione "Traino". **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un**

massimo di 150,00 Euro per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

ART. 62 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI SEDE STRADALE: Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 200,00 Euro per sinistro**. Rimangono a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza nonché le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

ART. 63 – SOS INCIDENTE – SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE MODULI C.A.I.: Qualora IL veicolo rimanga coinvolto in un incidente l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere:
- ottenere Assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). **La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso;**
- indicazione dei recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica, anche con riferimento alle procedure di dissequestro del veicolo all'estero
- informazioni sulle procedure di dissequestro del veicolo in Italia.

ART. 64 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA: Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
In originale: libretto di circolazione; foglio complementare/certificato di proprietà; targhe autoveicolo
(*NB. In caso di assenza di uno o più documenti di cui al precedente elenco, l'Assicurato dovrà produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.*);
In fotocopia: codice fiscale; documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (carta d'identità o equivalente); documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A.
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". BCC Assicurazioni terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

ART. 65 - AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA: Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1.600 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di tre giorni consecutivi per sinistro in caso di guasto; sette giorni consecutivi per sinistro (in tutti gli altri casi oppure in caso di incendio, furto e rapina).
BCC Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:
- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (es.: anni patente, deposito cauzione con carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);

La prestazione può essere richiesta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso e non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;

- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

ART. 66 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO: Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta di estratto cronologico e/o perdita di possesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà le istruzioni necessarie. BCC Assicurazioni terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato:

ART. 67 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO: Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di BCC Assicurazioni.

ART. 68 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:

ART. 69 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE: Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di BCC Assicurazioni **fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro**. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 70 - INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Le seguenti prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato:

ART. 71 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO: Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure un veicolo ad uso privato senza autista di 1.600 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore come indicato all'art. 65 che precede**. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di 400,00 Euro se accaduto in Italia e di 600,00 Euro se accaduto all'estero.**

ART. 72 - SPESE D'ALBERGO: Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 100,00 Euro per persona e per giorno con un limite di 600,00 Euro per sinistro.**

ART. 73 - INVIO DI UN AUTISTA: Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure a seguito di ritiro o smarrimento della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico l'onorario dell'autista, mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

ART. 74 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA': Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 600,00 Euro per sinistro.**
L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

ART. 75 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI: La Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere messaggi urgenti a destinatari in Italia da parte dell'Assicurato che, in viaggio, sia impossibilitato a comunicare personalmente con gli stessi, restando esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.

ART. 76 - RIENTRO SANITARIO: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: aereo sanitario; aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di BCC Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. BCC Assicurazioni, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

ART. 77 - RIENTRO SALMA: Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. **BCC Assicurazioni terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati**. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le seguenti prestazioni sono operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:

ART. 78 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000,00 Euro per sinistro,** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

ART. 79 - ANTICIPO SPESE LEGALI: In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 600,00 Euro per sinistro**.

ART. 80 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE: Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo. BCC Assicurazioni terrà a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 lavorative per sinistro.**

ART. 81 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI: Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

a) tutte le prestazioni sono fornite, per ciascuna Polizza, **per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza;**
b) la durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni;

c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

d) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, BCC Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

f) ogni diritto nei confronti di BCC Assicurazioni si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile;

g) il diritto alle assistenze fornite da BCC Assicurazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;

h) l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;

i) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;

l) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente BCC Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

GLOSSARIO

ACCESSORI: le installazioni stabilmente fissate al veicolo:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fono-audiovisivi;
- aggiuntive/optional se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; aggiuntive/altre se sono fornite dalla casa costruttrice o da ditte specializzate e sono installate sul veicolo successivamente all'acquisto.

APPARECCHI FONO-AUDIOVISIVI: radio, radiotelefoni, lettori C.D., mangianastri, registratori, impianti vivavoce, televisori ed altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco (elettrico o elettromagnetico o meccanico).

APPROPRIAZIONE INDEBITA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

ASSICURATO: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO: l'insieme delle informazioni relative ad eventuali sinistri di responsabilità Civile da Circolazione causati dal conducente del veicolo assicurato e della classe di merito conseguita.

CAPITALI, MASSIMALI, VALORI: le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

CARTA VERDE: il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

CLASSE DI MERITO INTERNA: classe di merito BCC Assicurazioni assegnata al contratto in base alle regole previste dalla relativa tariffa in vigore.

CLASSE DI MERITO C.U.: classe di conversione universale (C.U.) così come stabilita dal Regolamento IVASS 9 del 19/05/2015 e risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore o da BCC Assicurazioni in occasione di ogni scadenza annuale.

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DEGRADO: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale ed il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

DELITTO COLPOSO: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

DELITTO DOLOSO: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

DELITTO PRETERINTENZIONALE: si ha delitto preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

FATTO ILLECITO: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge poste a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

FRANCHIGIA: la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

GUASTO (Assistenza): qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Non sono considerati Guasto: l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura, gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO O INDENNITA': somma che BCC Assicurazioni eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

INSORGENZA (del sinistro): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e coincide con:
- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;

- nel Contrattuale (garanzia che decorre trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto): il giorno in cui una delle parti ha iniziato a violare norme contrattuali.

LESIONI PERSONALI COLPOSE: commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (Art. 590 C.P.).

OMICIDIO COLPOSO: commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona (Art. 589 C.P.).

PERIODO DI OSSERVAZIONE: il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'annotazione dei sinistri provocati nell'Attestazione sullo stato del rischio, nelle forme assicurative che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione o meno del loro verificarsi nel corso di un determinato periodo. In caso di veicolo assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. per le annualità successive inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a BCC Assicurazioni.

PRESTAZIONE: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di BCC Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse,
detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RIVALSA: il diritto che BCC Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

SCOPERTO: percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente,
incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Assistenza): Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di BCC Assicurazioni, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

SURROGAZIONE: il diritto che BCC Assicurazioni ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

TIPOLOGIA CLIENTE: l'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, BCC Assicurazioni, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

- **BANCA:** Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari) che, all'atto della stipulazione del contratto, non presentino sull'attestazione dello stato di rischio sinistri nel corso delle ultime tre annualità assicurative (fatto salvo il caso di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura) all'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **COOPERAZIONE:** Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Confcooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZO SETTORE E CONSUMO CRITICO**: Enti del Terzo Settore (come definiti dall'Art. 4 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e loro Dipendenti, Soci e Volontari. All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZI:** Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

TRANSAZIONE: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VALORE COMMERCIALE: il valore comprensivo di IVA del veicolo, degli accessori aggiuntivi e degli eventuali apparecchi fono-audiovisivi determinato tenendo conto del degrado rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della dotazione di accessori, della cessata o meno produzione del modello.

VALORE A NUOVO: prezzo che risulta dal listino ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo assicurato, aumentato del prezzo di listino di tutti gli accessori e di tutti gli apparecchi acquistati.

VEICOLO (Assistenza): motocicli e quadricicli ad uso proprio, regolarmente assicurati con BCC Assicurazioni per i quali sia stato pagato il premio per la garanzia Assistenza.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

BCC ASSICURAZIONI

ALLEGATO 1 – SCHEMA RIVALSE

AMBITO RIVALSA: CONDUCENTE NON IDONEO		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Guida senza patente: - patente mai conseguita - patente revocata - patente sospesa	Totale	
Guida con patente scaduta	Fino a 3.000€	
Guida di neopatentato con mancato rispetto dei limiti previsti	Fino a 5.000€	**SI**
Guida da parte di figli minori o soggetti a tutela	Fino a 5.000€	**SI**
Guida nel mancato rispetto dei codici unionali	Fino a 1.000€	**SI**
Guida con dichiarazioni non conformi all'atto dell'assunzione	Fino a 1.000€	**SI**
Guida in stato di ebbrezza	500€	
Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	500€	
Dolo del conducente	Totale	

AMBITO RIVALSA: VEICOLO NON IDONEO		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme a norme o carta di circolazione	Fino a 3.000€	**SI**
Esercitazioni alla guida nel mancato rispetto della normativa	Fino a 3.000€	**SI**
Veicolo dato a noleggio con conducente: - in assenza di licenza - guidato da persona diversa da intestatario/dipendente - noleggio non conforme	Fino a 3.000€	**SI**
Mancata revisione	Fino a 3.000€ Se revisione scaduta da sei mesi	**SI**
Targa prova non conforme	Fino a 3.000€	**SI**
Fermo amministrativo	Nessuna rivalsa	--

AMBITO RIVALSA: ALTRI CASI		
SITUAZIONE	**IMPORTO RIVALSA**	**RINUNCIA ALLA RIVALSA**
Danni pavimentazione da circolazione su cingoli	Totale	
Altre casistiche per le quali sia applicabile l'art.144 comma 2 CdA	Fino a 3.000€	**SI**

BCC ASSICURAZIONI

ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FRANCHIGIE

SEZIONE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI
INCENDIO FURTO E RAPINA	30	Furto		Valori variabili in funzione del veicolo	Valore veicolo
	30/A	Ricorso terzi			€ 200.000,00
TUTELA LEGALE	44	Assistenza giudiziale e stragiudiziale			Massimale indicato in polizza/sinistro
	45	Partecipazione corso aggiornamento per il recupero dei punti			€ 500,00
		Esame di idoneità tecnica revisione patente			€ 1.000,00
	49	Assistenza di un interprete			10 ore lavorative
		Spese per traduzioni di verbali/atti			€ 1.000,00
		Anticipo cauzione			€ 10.000,00
ASSISTENZA AL VEICOLO	61	Invio officina mobile in Italia			€ 150,00/sinistro
	62	Recupero del veicolo fuori sede stradale			€ 200,00/sinistro
	69	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale			€ 3.000,00/sinistro
ASSISTENZA ALLA PERSONA	71	Rientro passeggeri/ Prosecuzione viaggio			€ 400,00/sinistro in Italia € 600,00/ sinistro all'estero
	72	Spese d'albergo			Pernottamento e prima colazione - max € 100,00/persona al giorno, € 600,00/sinistro
	74	Anticipo spese prima necessità			€ 600,00/sinistro
	77	Rientro salma			€ 3.000,00/sinistro
	78	Anticipo cauzioni penale e civile			€ 6.000,00/sinistro
	79	Anticipo spese legali			€ 600,00/sinistro
	80	Interprete a disposizione			8 ore lavorative/sinistro